

ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 34 D. Lgs.18.08.2000 n° 267 TRA IL COMUNE DI CASALE MONFERRATO E I COMUNI DEL TERRITORIO DEL SIN DI CASALE MONFERRATO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DALL'AMIANTO IN CASO DI INERZIA DEI SOGGETTI OBBLIGATI

Premesso:

che la Regione Piemonte, con Deliberazione Giunta Regionale n.104-20940 del 14.07.1997 e s.m.i., ha approvato l'elenco degli interventi urgenti contemplati nel Programma Triennale di Tutela Ambientale (P.T.T.A.) inerenti all'area critica ad elevata concentrazione di attività industriali e quindi ad elevato rischio ambientale del Comune di Casale M.to, ai fini del finanziamento erogato dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione stessa, per un importo massimo di Euro 14.719.021,62;

che con la Legge 9.12.1998, n 426 all'art. 1 comma 4 si inserisce il sito di Casale Monferrato fra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale, ed all'art. 1 comma 2 è stabilito che alla realizzazione degli interventi di cui sopra possono concorrere le risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, tra i quali si annovera il P.T.T.A. 1994-96;

che con Decreto del Ministero Ambiente del 20/01/2000 si stabilisce la perimetrazione dell'ambito territoriale del Sito di Interesse Nazionale (SIN), entro cui procedere agli interventi di bonifica, e che tale perimetrazione è corrispondente al territorio dell'ex USL 76;

Che con D.M. 468 del 18.09.2001(Regolamento di attuazione della Legge 426/98) si prende atto delle attività già in essere sul territorio e si assegna al SIN di Casale Monferrato un finanziamento di € 11.671.925,92 per il proseguimento del programma comprendendo tra gli interventi anche l'eliminazione dell'amianto sia in matrice friabile che compatta sulle aree e fabbricati di proprietà privata, la gestione unitaria dei procedimenti mediante un apposito Sportello Unico e il monitoraggio ambientale delle bonifiche.

che il progetto di bonifica del SIN di Casale Monferrato, redatto congiuntamente da Regione Piemonte, ASL, ARPA e Comune di Casale Monferrato, frutto dell'esperienza consolidata di anni di studio e lavoro degli Enti pubblici coinvolti nella lotta all'amianto nel casalese, è stato valutato positivamente dalla Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 comma 2 Legge 241/90, in data 06.07.2004 presso il Ministero dell'Ambiente, e approvato con Decreto 29.11.2004 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e del Ministro della Salute, d'intesa con la Regione Piemonte, e visto dalla Corte dei Conti in data 12.01.2005;

Che il D.M. 29.11.2004 prevede l'eliminazione dell'amianto da "tetti, sottotetti, cortili e strade" intendendo con tale enunciazione comprendere le varie fonti di rischio diffuse sul territorio a causa dell'inquinante amianto, compresi in un Registro Censimento allegato al progetto, e ne prevede il continuo aggiornamento per l'inserimento di ulteriori siti eventualmente rinvenuti, previa approvazione nelle Conferenze di Servizi allo scopo convocate dal Ministero Ambiente.

Che i due programmi PTTA 1994-96 dell'area critica di Casale Monferrato e Programma nazionale L.426/98 per il SIN di Casale Monferrato sono stati accorpati in unico Accordo di Programma sottoscritto il 27/04/2006 tra Ministero dell'Ambiente, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Casale Monferrato, per la gestione integrata e coordinata delle attività di eliminazione dell'amianto dal territorio interessato, confermando il Comune di Casale Monferrato quale Ente attuatore del programma stesso, con l'assegnazione di un'integrazione di € 2.582.284,50 e con l'impegno a reperire ulteriori fondi fino a che non fosse completamente realizzato il programma degli interventi.

Che l'accordo è stato ribadito con il 1° atto integrativo sottoscritto tra gli stessi Enti e il Ministero il 30.09.2008, che ha assegnato altri 6,5 milioni di euro al programma, e negli anni a seguire sono

state assegnate ulteriori risorse, giungendo fino all'anno 2014 ad un monte complessivo di fondi di € 51.736.005,69 che tuttavia non risultava sufficiente ad assicurare la completa realizzazione del programma di bonifica;

che, nonostante il positivo riscontro della popolazione alle iniziative di censimento e incentivazione delle bonifiche dei fabbricati di proprietà privata, si è riscontrato il persistere sul territorio di svariate situazioni di fabbricati con coperture in avanzato degrado, prevalentemente su immobili dismessi, (es. per attività in fallimento), e di immobili i cui proprietari risultano irreperibili o non intendono bonificare;

che per tali ipotesi la Regione Piemonte con DGR 18.12.2013 n. 40-594 "Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti / segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici" ha definito puntualmente per il territorio regionale le modalità di accertamento da parte di ARPA e di ASL, secondo le rispettive competenze, dello stato di degrado dei manufatti oggetto di segnalazione, e della valutazione del rischio sanitario connesse al contesto in cui è presente il MCA;

che tali accertamenti consentono quindi una valutazione complessiva delle situazioni segnalate e forniscono ai Sindaci gli elementi fondanti per l'emissione di provvedimenti ordinativi finalizzati alla eliminazione del rischio sanitario conseguente, e qualora dette ordinanze sindacali siano disattese, l'Amministrazione comunale deve eseguire direttamente la bonifica con successiva azione di rivalsa delle spese sostenute

Che il Comune di Casale Monferrato, in qualità di Ente Attuatore della bonifica del SIN, ha richiesto al Ministero dell'Ambiente con nota prot. 1444 del 8 gennaio 2015 di prevedere nell'ambito delle procedure di bonifica del SIN, di utilizzare parte dei fondi assegnati all'intervento f) per le bonifiche delle coperture pubbliche, (ovvero le bonifiche eseguite direttamente dai 48 Comuni sui fabbricati di rispettiva competenza), per poter eseguire in via sostitutiva le bonifiche urgenti per le situazioni critiche sui territori di competenza nei casi conclamati di inadempienza alle ordinanze sindacali, fatto salvo che qualora le stesse Amministrazioni riusciranno con le azioni di rivalsa a ottenere il recupero dei fondi spesi, questi saranno destinati a reintegrare il monte dei finanziamenti;

Che con provvedimenti del Ministero dell'Ambiente anno 2014 sono stati assegnati al SIN di Casale Monferrato € 4.108.664,16, e con Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) sono stati assegnati al SIN di Casale Monferrato € 64.507.274,00, per un totale di € 68.615.938,16 comprensivi del fondo suddetto, individuato con D.M. 18.02.2015 quale sub-intervento alla lettera f) che diventa **"Rimozione manti di copertura cemento-amianto di edifici pubblici (e bonifiche in danno eseguite dagli enti pubblici)"** per un importo di € 9.730.000,00.

che l'attuazione del citato intervento richiede, per una completa e puntuale realizzazione, l'informazione ed il coordinamento di tutti gli Enti interessati, per cui il Comune di Casale Monferrato, in relazione alla propria competenza prevalente sugli interventi in argomento, in qualità di Ente Attuatore, ha promosso la conclusione di un Accordo di Programma, in conformità alle disposizioni legislative vigenti;

che l'Accordo di Programma è volto ad acquisire quindi, in un unico contesto procedurale, le manifestazioni di volontà, le valutazioni e le intese promananti, all'unanimità dei consensi, del Comune di Casale e dei Comuni facenti parte del territorio del SIN, in funzione della realizzazione dell'obiettivo specifico da conseguirsi;

Rilevato che nel mese di maggio 2015 l'Ente Attuatore ha richiesto alle restanti 47 Amministrazioni comunali del SIN di comunicare i procedimenti di competenza già avviati, o di segnalare i casi critici già riscontrati sul territorio comunale, per i quali si intende procedere con l'accertamento e, se necessario, ai provvedimenti ordinativi di bonifica;

Che l'Accordo di Programma è sottoscritto pertanto dalle Amministrazioni immediatamente interessate dai procedimenti in argomento, disponendo altresì che gli Enti firmatari manifestano il proprio consenso a che, qualora si verifichi la necessità di estendere ad altri Enti le disposizioni di cui all'accordo stesso, si provveda alla sottoscrizione di apposita scrittura tra il solo Ente attuatore e l'Ente richiedente, al fine di un maggiore snellimento dell'iter procedurale;

Tanto premesso, l'Amministrazione Comunale di Casale M.to, e l'Amministrazione Comunale dei Comuni di _____, rappresentate dai rispettivi Sigg.ri:

_____, nato in _____ il _____
per il Comune di CASALE MONF.TO ENTE ATTUATORE DEGLI INTERVENTI

_____ nato in _____ il _____
per il Comune di _____

_____ nato in _____ il _____
per il Comune di _____

_____ nato in _____ il _____
per il Comune di _____

_____ nato in _____ il _____
per il Comune di _____

_____ nato in _____ il _____
per il Comune di _____

_____ nato in _____ il _____
per il Comune di _____

_____ nato in _____ il _____
per il Comune di _____

preso atto delle preminenti finalità di carattere pubblico degli interventi da realizzarsi, addivengono, ai sensi del D. Lgs.18.08.2000 n° 267 alla fase decisoria concertata nel presente Accordo di Programma, con il quale tra le parti sopraggeneralizzate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 ***Finalità e oggetto dell'accordo***

La finalità del presente Accordo di Programma è l'attuazione del programma di bonifica dall'amianto del SIN di Casale M.to, con conseguente riduzione del rischio ambientale per le popolazioni presenti sul territorio.

L'oggetto specifico dell'Accordo stesso è la realizzazione di interventi di bonifica dall'amianto su fabbricati di proprietà privata in caso di inerzia o irreperibilità dei soggetti obbligati, nel territorio sopra identificato.

L'Ente Attuatore degli interventi è individuato nel Comune di Casale Monferrato.

L'Accordo può essere attuato nel territorio del SIN di Casale Monferrato, previa adesione dei Comuni interessati, di seguito indicati semplicemente come "Enti aderenti all'Accordo".

ART. 2

Fasi del procedimento e modalita` gestionali

Nella realizzazione degli interventi, dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Enti firmatari del presente Accordo, le prescrizioni e le modalità gestionali, stabilite con il consenso unanime degli stessi, relative alle diverse fasi di attuazione, così infra specificati:

1 – ACCERTAMENTO

Gli Enti Aderenti all'Accordo applicheranno il Protocollo regionale stabilito con D.G.R. 18 dicembre 2012 n. 40-50904 richiedendo gli accertamenti sul degrado dei manufatti e le valutazioni di rischio sanitario ad ARPA ed ASL, comunicando al Comune di Casale Monferrato i procedimenti avviati sul proprio territorio;

Il Comune di Casale Monferrato, in qualità di l'Ente Attuatore svolgerà azione di coordinamento mediante la diffusione di modelli procedurali e supporto amministrativo;

Il Comune di Casale M.to applicherà il Protocollo regionale stabilito con D.G.R. 18 dicembre 2012 n. 40-50904 richiedendo gli accertamenti sul degrado dei manufatti e le valutazioni di rischio sanitario ad ARPA ed ASL, per i fabbricati situati nel proprio territorio;

2 – PROCEDIMENTI CONSEGUENTI AGLI ACCERTAMENTI: DIFFIDA E ORDINANZA

Acquisita la relazione tecnica di ARPA ed ASL, qualora venga richiesto un intervento di bonifica mediante rimozione e smaltimento dei manufatti con presenza di amianto, il Sindaco territorialmente competente provvederà ad una diffida al soggetto obbligato alla bonifica, secondo il modello diffuso dall'Ente Attuatore;

Qualora il termine temporale per la bonifica venga a scadere senza che il soggetto competente comunichi di aver ottemperato alla rimozione della copertura in cemento-amianto, il Comune territorialmente competente procederà ad un sopralluogo per la verifica dell'avvenuta bonifica o della persistenza della situazione segnalata;

Se il sopralluogo conferma che il fabbricato non è stato oggetto di bonifica, il Sindaco territorialmente competente dovrà emettere ordinanza per le ragioni di tutela della salute pubblica, trasmettendone copia all'Ente Attuatore;.

Il Comune di Casale M.to provvederà all'espletamento degli adempimenti di cui sopra, nell'ambito del proprio territorio, ed alla raccolta dei dati e monitoraggio dell'uniformità e del proseguimento dei procedimenti sviluppati dagli Enti aderenti all'accordo per i territori di competenza;

Qualora il termine temporale per la bonifica previsto dall'ordinanza venga a scadere senza che il soggetto competente comunichi di aver ottemperato alla rimozione della copertura in cemento-amianto, il Comune territorialmente competente procederà ad un ulteriore sopralluogo per la verifica dell'avvenuta bonifica o della persistenza della situazione segnalata.

Nell'eventualità che neppure l'ordinanza venga ottemperata, il Comune territorialmente competente deve procedere in via sostitutiva.

3 – INTERVENTI DI BONIFICA IN VIA SOSTITUTIVA

Tale azione verrà attivata con decisione degli organi competenti (deliberazione/determinazione secondo le procedure e regolamenti dei singoli Comuni) e comprenderà altresì l'azione legale di rivalsa e recupero delle somme anticipate.

Qualora l'azione sia promossa da uno dei 47 Comuni del SIN, la deliberazione o determinazione verrà trasmessa al Comune di Casale Monferrato che, in qualità di Ente Attuatore, terrà un quadro riepilogativo dei procedimenti attivati dai singoli Comuni. Detto quadro comprenderà anche i procedimenti attivati direttamente dal Comune di Casale Monferrato sul territorio di propria competenza

I fabbricati oggetto delle procedure in argomento saranno inseriti d'ufficio nel Registro Censimento, qualora non fossero già compresi nello stesso, alla prima integrazione ufficiale, e comunque saranno comunicati semestralmente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Alessandria, ad ARPA ed ASL a cura dell'Ente Attuatore, con gli estremi delle rispettive deliberazioni/determinazioni che avviano la procedura di bonifica in sostituzione e in danno;

4 – PROGETTAZIONE

Ciascun Comune procederà a predisporre ed approvare i progetti di bonifica inerenti i fabbricati situati sul proprio territorio secondo le linee guida approvate dal Comune di Casale Monferrato, consegnando copia del progetto esecutivo e dell'atto di approvazione dello stesso al Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato.

Il Comune di Casale Monferrato provvederà all'esecuzione delle progettazioni di propria competenza, nonché al coordinamento dei restanti Comuni, ed alla raccolta dei dati e monitoraggio dell'uniformità e del proseguimento dei procedimenti sviluppati dagli Enti aderenti all'accordo per i territori di competenza;

ART. 3

Finanziamento degli interventi di bonifica degli utilizzi impropri dell'amianto – modalità di erogazione dei fondi

La disponibilità finanziaria finalizzata alla realizzazione dell'intervento di bonifica degli utilizzi impropri dell'amianto è stata prevista sino alla concorrenza di complessivi Euro 9.730.000,00, con fondi assegnati con Legge di Stabilità 2015 e D.M. 18.02.2015 nell'ambito del programma di Bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Casale Monferrato di cui alla L. 426/98, salvo maggiori fondi eventualmente assegnati o rimodulazioni disposte nel proseguimento delle attività;

Il Comune di Casale Monferrato, procederà all'impegno della spesa, oltre che per i propri progetti, anche per il trasferimento dei fondi ai restanti Comuni, come quantificati dai rispettivi progetti, nonché per le ulteriori spese ammesse a finanziamento proprie o dei restanti Comuni, qualora si rendessero necessarie.

I Comuni competenti trasmetteranno la documentazione necessaria all'Ente Attuatore, che provvederà al trasferimento delle somme.

I progetti esecutivi delle bonifiche in danno saranno sviluppati secondo le peculiarità di ognuno dei siti, secondi le norme tecniche riportate nella legislazione nazionale; lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tali processi dovrà avvenire preferibilmente nell'impianto appositamente realizzato per il SIN, salvo che i materiali rimossi non possano essere accettati dallo stesso impianto per caratteristiche merceologiche, codice C.E.R. o tipologia.

Il Comune di Casale Monferrato procederà a rendicontazione periodica dell'intervento, attestando il raggiungimento delle varie fasi del procedimento (progettazione – affidamenti – avanzamento attività – conclusione attività), alla Regione Piemonte, salvo diversa modalità di rendicontazione dell'avanzamento fisico e finanziario stabilita dal Ministero dell'Ambiente nel prosieguo del procedimento.

Detto finanziamento, da intendersi IVA inclusa, copre i costi necessari per la effettiva realizzazione dei sopra descritti interventi di bonifica compresi nel territorio del Comune di Casale Monferrato e dei Comuni aderenti all'Accordo, oltre ai costi individuabili quali spese tecniche, comprendenti tutti gli oneri legati alla progettazione, alla Direzione Lavori, alla contabilizzazione, alle spese inerenti l'attuazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2008, al rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, nonché i costi per le ulteriori spese ammesse a finanziamento necessarie per l'espletamento del procedimento.

Il Comune di Casale M.to, in qualità di Ente Attuatore, richiederà alla Regione Piemonte ed al Ministero Ambiente secondo le rispettive competenze i finanziamenti riconosciuti per gli interventi in oggetto;

Il Comune di Casale M.to provvederà a comunicare agli Enti aderenti all'Accordo eventuali adempimenti che si rendessero necessari con i relativi termini.

ART. 4

Richiesta del credito e adempimenti conseguenti

L'Amministrazione Comunale competente procederà alla richiesta del credito al soggetto obbligato.

Nel caso di immobili compresi in procedure fallimentari, si disporrà l'insinuazione, anche tardiva, nel procedimento fallimentare.

Qualora le somme dovute non vengano restituite, si procederà al pignoramento del bene ed alla messa all'asta dello stesso.

Le somme ottenute dalla vendita saranno restituite al programma di bonifica del SIN affinché possano essere utilizzate per il completamento del programma

La situazione delle azioni di recupero del credito e provvedimenti conseguenti sarà rendicontata annualmente alla Regione Piemonte a cura dell'Ente Attuatore, per il monitoraggio dei procedimenti.

Qualora le aste per la vendita dei fabbricati vadano deserte, l'Ente Attuatore richiederà al Ministero dell'Ambiente direttive per l'assegnazione del bene

ART. 5

interventi di bonifica di abbandoni puntuali ad opera di ignoti

Le situazioni degli abbandoni puntuali saranno segnalate dai Comuni territorialmente competenti al Comune di Casale Monferrato;

L'Ente Attuatore disporrà uno specifico servizio di pulizia discariche abusive di manufatti contenenti amianto sull'intero territorio del SIN, mediante affidamento a Ditta specializzata che si occuperà della raccolta e confezionamento e trasporto a discarica dei RCA abbandonati a terra;

Il Comune di Casale Monferrato provvederà alla rendicontazione delle spese sostenute per il servizio alla Regione Piemonte, salvo diversa modalità di rendicontazione dell'avanzamento fisico e finanziario stabilita dal Ministero dell'Ambiente nel prosieguo del procedimento.

ART.6

Vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma, é svolta da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Casale M.to o suo delegato e composto dai Sindaci dei Comuni e Legali Rappresentanti degli Enti aderenti o da un rappresentante dagli stessi designato.

Detto Collegio si riunirà allorché ne facciano richiesta il Presidente o almeno due componenti.

I compiti del collegio comprendono la vigilanza, oltreché sull'esecuzione dell'accordo di cui alla presente scrittura, anche su eventuali inadempienze ad opera dei soggetti partecipanti.

La sede del Collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Casale M.to.- Via Mameli, 10.

ART.7

Modifica del presente accordo

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa espresso riferimento alle disposizioni delle Linee guida redatte dal Comune di Casale Monferrato, alle disposizioni delle Conferenze di Servizi o dei tavoli tecnici del Ministero dell'Ambiente, ed alle direttive di coordinamento concordate con Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, ASL e ARPA, fatte salve eventuali variazioni o modificazioni eventualmente impartite nel corso della attuazione del Programma medesimo.

Per tutto quanto invece non normato nel presente Accordo di Programma, si fa riferimento ed esplicito rinvio e si intendono applicabili tutte le disposizioni di legge vigenti, proprie degli Enti locali territoriali, oltre ai principi, in quanto compatibili, del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente Accordo di Programma é comunque modificabile ed integrabile nei suoi contenuti previ accordi e valutazioni unanimi da parte del Comune di Casale e degli enti firmatari, avvalorati dalle necessarie deliberazioni assunte dai rispettivi organi competenti.

Nuove ed eventuali esigenze che dovessero sorgere nella gestione, non previste e disciplinate dal presente accordo, saranno definite da tutti i firmatari interessati in accordo tra loro; così come di comune accordo, gli Enti firmatari manifestano il proprio consenso a che qualora si verifichi la necessità di estendere ad altri Enti le disposizioni di cui al presente accordo, si provveda alla sottoscrizione di apposita scrittura tra il solo Ente attuatore e l'Ente richiedente, al fine di un maggiore snellimento dell'iter procedurale.

Il presente accordo ha natura negoziale; pertanto è vincolante per le Amministrazioni stipulanti, costituendo idoneo titolo per obblighi giuridici e conseguenti responsabilità a carico delle stesse, come meglio precisato nel successivo articolo.

ART. 8

Conseguimento degli obbiettivi

Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo, i Comuni in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore, si impegnano in solido ad osservare integralmente, senza riserva alcuna, e ad applicare tutte le disposizioni di cui al presente Accordo, ciascuno per la parte di propria spettanza, al fine di garantire una coerente e compatta amministrazione dell'accordo stesso e una precisa e puntuale cura degli interessi strettamente connessi alla realizzazione degli obbiettivi specifici di cui al medesimo.

ART. 9

Controversie - Organo di giudizio

Le controversie che dovessero sorgere tra gli Enti sottoscrittori del presente accordo nella puntuale applicazione del medesimo e delle clausole ad esso inerenti e conseguenti, nel caso in cui non abbiano potuto trovare soluzione extragiudiziale in via amministrativa, sono demandate, a seconda della giurisdizione, alla competenza territoriale del TAR Piemonte ovvero del Tribunale di Torino.

Casale Monferrato,

Letto, confermato e sottoscritto da:

_____	per il Comune di _____
_____	per il Comune di _____
_____	per il Comune di _____
_____	per il Comune di _____
_____	per il Comune di _____
_____	per il Comune di _____
_____	per il Comune di _____